

Proc. nr. 6388/2010 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di PRATO

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Angela Maria Fedelino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **6388/2010**, promossa da:

Curatela fallimento [REDACTED] S.R.L., con l'Avv. [REDACTED];

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED];

ATTORI

contro

Banca Nazionale del Lavoro S.P.A., con l'avv. [REDACTED];

CONVENUTA

e

[REDACTED] (quale unica erede di [REDACTED]), con gli avv. [REDACTED] e [REDACTED];

INTERVENUTO

Conclusioni

Per la curatela fall. [REDACTED]: come da ricorso in riassunzione e insiste quindi per l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta.

Per gli altri attori e per l'intervenuta:

- accertare e dichiarare che il credito reclamato dalla SPA Banca Nazionale del Lavoro con l'opposto decreto ingiuntivo è infondato per le motivazioni innanzi dette; per l'effetto accogliere la proposta opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 1987/10 con ogni conseguenza di legge;
- ritenere e dichiarare nulle, invalide, inefficaci e, comunque improduttive d'effetti giuridici le fidejussioni poste a base del decreto ingiuntivo opposto, revocando, il provvedimento monitorio impugnato, con tutte le conseguenze di legge;
- condannare controparte al risarcimento, in favore dei fideiussori, dei danni subiti e subendi, a causa della illegittima condotta assunta nel corso del rapporto (illegittima segnalazione nella



Centrale Rischi, illegittima iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni di proprietà dei garanti e quant'altro emerso in corso di causa), danni rimessi al prudente apprezzamento del Tribunale o, finanche in via equitativa;

- condannare, in ogni caso, la convenuta banca alla refusione delle spese e competenze di lite con distrazione in favore del sottoscritto Avvocato anticipatario.

Per la convenuta opposta: per la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti della curatela; nel merito come in comparsa di costituzione; in via istruttoria per la chiamata del CTU a chiarimenti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La s.r.l. [REDACTED] a (debitrice principale) e i signori [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (fideiussori) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1987/10, emesso da questo Tribunale il 14.10.2010, per la somma capitale di € 256.624,65, chiesta e ottenuta dalla BNL S.p.a., che lamentava l'esistenza di saldi negativi sul conto corrente n. 10000/5600 e sul conto anticipi n. 283122/5600.

In particolare, gli opposenti contestavano la non debenza delle somma ingiunta, deducendo la violazione di numerose norme da parte dell'opposta, che nel corso del rapporto pluriennale intrattenuto con la società *in bonis* avrebbe applicato, in maniera illegittima, spese, commissioni ed interessi non dovuti. Contestavano, inoltre, l'applicazione del sistema delle valute fittizie, in violazione dell'obbligo di trasparenza. Pertanto, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della Banca, previa compensazione con gli importi in ipotesi dovuti, alla restituzione delle somme illegittimamente incamerate dall'opposta a fronte delle violazioni delle norme di carattere imperativo richiamate dalla [REDACTED] e dai fideiussori nel loro atto di citazione.

Si costituiva in giudizio la BNL, la quale, in via preliminare, sollevava eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del giudizio. Sempre in via preliminare, l'opposta eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste dagli attori. Nel merito, invece, la BNL chiedeva la conferma del provvedimento monitorio opposto con rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la condanna della società e dei garanti a corrispondere all'Istituto di credito quella somma che sarebbe risultata dovuta ed accertata di giustizia.

Depositata le memorie istruttorie, il giudice ammetteva la CTU contabile richiesta dagli opposenti, nominando quale Consulente Tecnico di Ufficio, la Dott.ssa [REDACTED].

Nelle more, la [REDACTED] veniva dichiarata fallita. La Curatela riassumeva il giudizio, limitatamente alla domanda riconvenzionale, evidenziando nel ricorso in riassunzione che l'eventuale diritto di credito della BNL avrebbe potuto essere fatto valere dalla convenuta solo in sede concorsuale. Nel giudizio riassunto si costituiva nuovamente l'opposta che, ribadite tutte le proprie deduzioni e domande, eccepiva, anche l'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti della curatela per tardività della riassunzione, in quanto proposta oltre il termine dei tre mesi decorrenti dall'evento interruttivo (ossia la sentenza di fallimento). La Curatela replicava in maniera articolata all'udienza del 12.07.2012. Con ordinanza riservata del 13.09.2012, l'Ill.mo Giudicante statuiva che la predetta eccezione di tardività non fosse idonea a definire il giudizio.

Veniva, quindi, depositata, da parte della CTU, una relazione molto analitica, che in estrema sintesi concludeva con l'accertare che la fallita aveva corrisposto alla convenuta, nel corso pluriennale del rapporto con essa intrattenuto, somme non dovute, in quanto versate a seguito di applicazione di interessi ultralegali, anatocistici, usurari e di commissioni di massimo scoperto. Chiamato a chiarimenti il CTU, che depositava un ulteriore elaborato integrativo, le parti precisavano le proprie conclusioni all'udienza



del 26.06.2015. Nel frattempo era intervenuta volontariamente [REDACTED], quale unica erede accettante di [REDACTED], deceduto il 26.03.2014.

oooooo

Devono essere esaminate, in primo luogo, le eccezioni preliminari proposte dalla convenuta opposta che, peraltro, per la loro manifesta infondatezza meritano soltanto un brevissimo cenno.

L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata tempestivamente introdotta, dato che il ricorso è stato consegnato per la notifica all'ufficio postale entro il quarantesimo giorno della notifica del decreto ingiuntivo.

Non si è verificata l'estinzione del giudizio limitatamente alla società fallita, perché la curatela ha tempestivamente riassunto la causa nel termine di tre mesi da quando il curatore ha avuto notizia della pendenza del presente giudizio: tale orientamento interpretativo è assolutamente consolidato ed è anche conforme – lo si conceda – alla logica, al buon senso e all'equità, dato che la sentenza di fallimento non mette certo il curatore a conoscenza di tutte le problematiche inerenti il fallito e, in particolare, della pendenza di giudizi che si sono interrotti con il fallimento e che devono eventualmente essere riassunti. Nel caso in esame, è pacifico che il curatore è stato informato della esistenza della presente causa soltanto con comunicazione dell'avv. [REDACTED] in data 21.12.2011, laddove il ricorso in riassunzione è stato depositato il 16.03.2012, quindi nel pieno rispetto del termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c.

Non si è verificata nemmeno la prescrizione del diritto della società fallita alla ripetizione delle somme non dovute: sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il termine decennale decorra non dal momento delle annotazioni sul conto delle singole operazioni, ma dal momento della chiusura del conto corrente (cfr. Cass. Sez. I nr. 4518/2014).

Nel merito, la approfondita e chiara relazione della dottoressa [REDACTED], che ha anche risposto in maniera logica ed ineccepibile alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha messo bene in luce come la BNL, nel corso degli anni, abbia sistematicamente preteso e ottenuto somme non dovute, a titolo di interessi debitori superiori al tasso legale, interessi anatocistici ricapitalizzati trimestralmente, interessi usurari e commissioni di massimo scoperto. Le osservazioni del CTP di parte convenuta non hanno nemmeno scalfito la solidità delle conclusioni raggiunte dal CTU, che comunque ha analiticamente e chiaramente replicato in una relazione supplementare. Si rimanda quindi integralmente agli elaborati della dottoressa [REDACTED], osservando però che essa ha sviluppato diverse ipotesi di calcolo, che pur conducendo tutte alle conclusioni sopra esposte (e cioè un saldo del conto in attivo per la società poi fallita) presentano alcuni discostamenti nelle quantificazioni finali. Il giudice, considerato che negli allegati alla relazione sono presentati diversi prospetti (all. nr. 679 ss.), ritiene di prendere a base il primo e più semplice, quello appunto che prevede un credito della [REDACTED] di € 690.179,78, con ricalcolo degli interessi applicati al tasso legale ed esclusione della CMS.

Deve quindi essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla curatela. Il decreto opposto deve naturalmente essere revocato, non sussistendo alcun saldo passivo di c.c. e, quindi, nessun debito da garantire da parte dei fideiussori.

Per quanto riguarda la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da questi ultimi, in assenza di prove specifiche sul punto, ma considerato che sulla base del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sono state iscritte ipoteche sui beni degli oppositori, si stima di riconoscere, in via prudenziale ed equitativa, un risarcimento di € 10.000,00 per ciascuno di essi.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.



Per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la convenuta opposta BNL S.p.A. al pagamento, in favore della curatela del fallimento [REDACTED] s.r.l., della somma di € 690.179,78 oltre interessi dal dovuto al saldo come per legge;
- condanna la convenuta opposta BNL S.p.A. al risarcimento dei danni subiti dai fideiussori oppositori [REDACTED] (in persona dell'unica erede [REDACTED]), [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], quantificati in € 10.000,00 per ciascuno di essi, oltre interessi dal dovuto al saldo come per legge;
- condanna la convenuta opposta BNL S.p.A.: a) al pagamento delle spese di CTU, come già liquidate; b) a rimborsare alle altre parti costituite le spese di lite, che si liquidano per la curatela in € 9000,00 per compensi e per gli altri attori e l'intervenuta, cumulativamente, in € 13.500 per compensi, € 275.00 per spese, oltre per tutti IVA e CPA come per legge.

Prato, 05/01/2017.

Il Giudice

dott. Angela Maria Fedelino

